

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 7 aprile 2015, n. 3.

Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, in attuazione dell'articolo 58, commi 4 e 6 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale).

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e gli adempimenti per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dell'attività del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, di seguito denominato trasporto, in attuazione dell'articolo 58, commi 4 e 6 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale).

Art. 2
(Affidamento dell'attività di trasporto)

1. Il trasporto a carico del servizio sanitario regionale è assicurato dalle Aziende sanitarie regionali che si avvalgono di personale e mezzi propri.

2. Il trasporto è affidato dalle Aziende sanitarie regionali a soggetti autorizzati ed accreditati secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 58, comma 4 della l.r. 18/2012 nel caso in cui le Aziende stesse non siano in grado di assicurare tale attività.

3. Il trasporto è affidato ai soggetti di cui all'articolo 58, comma 4, lettera a) della l.r. 18/2012 mediante convenzione, attraverso una procedura competitiva espletata ai sensi della normativa vigente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e rotazione, a cui partecipano tutti i soggetti di cui al medesimo articolo 58, comma 4, lettera a), fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. Il trasporto di urgenza ed emergenza è attribuito in via prioritaria e con affidamento diretto, con convenzione, alle associazioni di volontariato purché l'attività delle associazioni stesse contribuisca effettivamente alla finalità sociale, al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio delle aziende sanitarie ed al rispetto dei principi di economicità, efficacia e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 3
(Requisiti e procedimento per il rilascio dell'autorizzazione)

1. I requisiti minimi per ottenere l'autorizzazione sono stabiliti nell'Allegato A) del presente regolamento.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che intende esercitare l'attività di trasporto è trasmessa alla struttura regionale competente per materia, utilizzando il modello Allegato C) del presente regolamento, tramite posta elettronica certificata (PEC), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentata direttamente presso l'archivio della struttura regionale competente.

3. La domanda di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)", corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante l'iscrizione del soggetto al registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura o al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato) oppure l'appartenenza alla Croce Rossa Italiana;

c) certificazione rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato A) del presente regolamento.

4. La struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. L'autorizzazione può contenere prescrizioni volte a garantire il rispetto dei requisiti minimi.

Art. 4

(Requisiti e procedimento per il rilascio dell'accreditamento)

1. Per ottenere l'accreditamento, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti stabiliti nell'Allegato B) del presente regolamento.
2. La domanda per il rilascio dell'accreditamento sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che intende esercitare l'attività di trasporto è trasmessa alla struttura regionale competente per materia, utilizzando il modello Allegato D) del presente regolamento, tramite posta elettronica certificata (PEC), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentata direttamente presso l'archivio della struttura regionale competente.
3. La domanda di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento;
 - b) check list di autovalutazione.
4. L'accreditamento è rilasciato con le modalità di cui al regolamento regionale 31 luglio 2002, n. 3 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie).
5. L'accreditamento ha validità triennale e non può essere tacitamente rinnovato.

Art. 5

(Vigilanza, sospensione e revoca)

1. La verifica sulla permanenza dei requisiti minimi per l'autorizzazione di cui all'Allegato A) del presente regolamento è effettuata periodicamente dalla Giunta regionale che si avvale delle apposite strutture delle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti secondo le modalità di cui all'articolo 48 della l.r. 18/2012.
2. Qualora dagli esiti delle verifiche di cui al comma 1 vengano riscontrati rilievi, gli stessi sono comunicati dalle Aziende unità sanitarie locali alla struttura regionale competente che può sospendere l'autorizzazione e/o invitare il soggetto a presentare, entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, un piano di ripristino dei requisiti minimi contenente anche i tempi del relativo ripristino.
3. L'autorizzazione può essere revocata dalla struttura regionale competente, nel caso:
 - a) di mancata presentazione del piano di ripristino nel termine di cui al comma 2;
 - b) di mancato ripristino secondo le modalità e i termini previsti nel piano di ripristino stesso.
4. La vigilanza, la sospensione e la revoca dell'accreditamento vengono effettuate con le modalità di cui al r.r. 3/2002.

Art. 6

(Norme finali e transitorie)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, svolgono l'attività di trasporto nel territorio regionale mediante rapporto contrattuale e/o convenzionale con le Aziende del servizio sanitario regionale, al fine di poter continuare a svolgere l'attività di trasporto, devono adeguarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai requisiti minimi per l'autorizzazione di cui all'Allegato A) e a quelli ulteriori per l'accreditamento di cui all'Allegato B) del presente regolamento.
 2. I soggetti di cui al comma 1, effettuato l'adeguamento nei tempi previsti, sono tenuti a presentare le domande di autorizzazione e di accreditamento con le modalità di cui al presente regolamento. Tali soggetti si intendono provvisoriamente autorizzati e accreditati fino al rilascio rispettivamente dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento.
- Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 7 aprile 2015

MARINI

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta della Presidente Marini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 30 giugno 2014, deliberazione n. 767;
- trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 2 luglio 2014, per il successivo iter;

- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 7 luglio 2014;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 22 settembre 2014, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni; parere integrato in data 20 gennaio 2015;
- approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 2 marzo 2015, con deliberazione n. 207.

AVVERTENZA - Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo del regolamento:

— La legge regionale 12 novembre 2012, n. 18, recante "Ordinamento del Servizio sanitario regionale" (pubblicata nel B.U.R. 15 novembre 2012, n. 50, E.S.), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18) e 29 aprile 2014, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 30 aprile 2014, n. 21).

Il testo dell'art. 58, commi 4 e 6 è il seguente:

«Articolo 58 Gestione del trasporto sanitario.

Omissis.

4. Il trasporto sanitario e prevalentemente sanitario è affidato a soggetti autorizzati ed accreditati secondo la disciplina prevista nel regolamento di cui al comma 6, con il seguente ordine di priorità:

a) con convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, con la Croce Rossa Italiana, con le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 del D.Lgs. 502/1992, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute al fine di garantire l'espletamento del servizio di interesse generale. Le convenzioni sono rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici. I soggetti con i quali si stipulano le convenzioni devono essere in regola con le norme sulla contrattazione collettiva nazionale;

b) con contratti a titolo oneroso stipulati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.

Omissis.

6. La Giunta regionale fissa con regolamento i requisiti e gli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto di cui ai commi 4 e 5, nel rispetto dei principi di diritto europeo in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi. Con norme regolamentari, sono altresì definiti i criteri per l'espletamento delle procedure di cui al comma 4, nel rispetto della normativa statale ed europea e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e di rotazione.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 58, commi 4 e 6 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18, si veda la nota al titolo del regolamento.

Nota all'art. 2, commi 2 e 3:

— Per il testo dell'art. 58, comma 4 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18, si veda la nota al titolo del regolamento.

Note all'art. 3, comma 3, lett. b):

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42), è stato modificato ed integrato con: legge 12 novembre 2011, n. 183 (in S.O. alla G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (in G.U. 15 febbraio 2002, n. 39), decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n. 36), legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. alla G.U. 20 gennaio 2003, n. 15), decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 (in G.U. 17 giugno 2003, n. 138), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (in G.U. 28 aprile 2005, n. 97), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112), decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (in S.O. alla G.U. 10 gennaio 2011, n. 6), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160) e decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194).

— La legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, recante "Disciplina del volontariato", è pubblicata nel B.U.R. 1° giugno 1994, n. 23.

Note all'art. 4, commi 3, lett. a), e 4:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 3, comma 3, lett. b).

— Il regolamento regionale 31 luglio 2002, n. 3, recante "Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie", è pubblicato nel B.U.R. 14 agosto 2002, n. 36.

Note all'art. 5, commi 1 e 4:

— Il testo dell'art. 48 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

**«Articolo 48
Autorizzazioni sanitarie.**

1. Le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992 sono rilasciate alle strutture pubbliche e private della Regione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e del Reg. reg. 25 febbraio 2000, n. 2 (Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie).

2. La Giunta regionale stabilisce con norme regolamentari, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, i requisiti aggiuntivi finalizzati a garantire la sicurezza delle strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni.

3. Le strutture già autorizzate ed in esercizio ai sensi dell'articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992 si adeguano ai requisiti aggiuntivi di cui al comma 2 nei tempi e con le modalità stabilite dalle norme regolamentari di cui allo stesso comma.

4. La verifica del possesso e del mantenimento dei suddetti requisiti viene effettuata dalla Giunta regionale che può avvalersi delle apposite strutture delle aziende unità sanitarie locali.».

— Per il regolamento regionale 31 luglio 2002, n. 3, si vedano le note all'art. 4, commi 3, lett. a), e 4.

ALLEGATO A**REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI**

REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI GENERALI**▪ ORGANIZZATIVI****Obiettivi ed attività**

- Definizione di: missione, campi prioritari di azione e metodi che si intende adottare per raggiungere gli obiettivi, organizzazione interna con riferimento ai responsabili individuati e relative funzioni, livelli di responsabilità, modalità di erogazione del servizio, prestazioni ed attività erogate.

Struttura organizzativa

- Descrizione delle modalità di prenotazione, pagamento, accesso al servizio, precauzioni adottate ai fini della riservatezza, acquisizione del consenso informato.

Risorse umane

- Individuazione delle risorse umane per ciascuna qualifica (con dichiarazione dei relativi titoli abilitanti) in rapporto ai volumi ed alla tipologia dell'attività;
- Definizione del piano di formazione-aggiornamento del personale con indicazione del responsabile,
- Dichiarazione di non utilizzare, neanche saltuariamente, personale dipendente da aziende e strutture sanitarie del SSN in posizione di incompatibilità.

Sistema informativo

- Individuazione del nominativo del referente e dichiarazione del sistema utilizzato per raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito.

Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e regolamenti interni:

- Predisposizione dei regolamenti interni, linee guida aggiornati per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti;
- Predisposizione di procedure relative alle modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori, della sanificazione ambientale e dei mezzi di trasporto;
- Definizione delle modalità di compilazione, conservazione, archiviazione, dei documenti comprovanti le attività svolte;
- Definizione dell'elenco dei progetti di valutazione e verifica di qualità effettuati o avviati;
- Predisposizione di una procedura atta ad assicurare il rispetto delle normative vigenti relative alla privacy ed alla sicurezza.

▪ TECNOLOGICI

- Dichiarazione di conformità alla vigente normativa, redatta da tecnici abilitati, in materia di:
 - Continuità elettrica (ove richiesta) in base alla specifica attività che si intende svolgere (L. 46/90);

- Igiene nei luoghi di lavoro (valutazione del rischio ed individuazione del responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008);
- Smaltimento dei rifiuti (regolamento interno e copia di contratto con ditta autorizzata);
- Impianti di distribuzione dei gas (medicali);
- Materiali esplosivi (materiali e sostanze infiammabili atte a formare miscele esplosivi);
- Elenco delle attrezzature, macchinari, apparecchiature biomediche/elettromedicali corredato di dichiarazione di rispondenza alla normativa vigente e relativo piano di manutenzione ordinaria e straordinaria documentato e reso noto ai diversi livelli operativi.
- Presenza della programmazione per adeguamento alle normative tecniche ed all'eventuale disponibilità di nuove tecnologie.

▪ **STRUTTURALI**

- Sede operativa presente sul territorio della regione Umbria;
- Copia del certificato di agibilità rilasciato dal Comune;
- Planimetria dei locali e/o spazi (in scala 1:50/1:100 con altezze, superfici).

REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI SPECIFICI

▪ ORGANIZZATIVI

- Iscrizione alla Camera di Commercio per le imprese ovvero iscrizione nello specifico Registro Regionale per le organizzazioni di volontariato e per le organizzazioni appartenenti alla Croce Rossa Italiana.
- Individuazione di un referente operativo dell'organizzazione immediatamente reperibile, per motivi di urgenza, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, da comunicare alla centrale operativa.
- Registrazione ed archiviazione dei dati di competenza dell'organizzazione in relazione alle normative vigenti
- Copertura assicurativa per responsabilità civile per danni agli operatori ed a terzi - compresi i trasportati - derivante sia dalla circolazione degli automezzi che dallo svolgimento dell'attività di soccorso.
- Presenza di procedure di verifica, manutenzione preventiva e correttiva per il mantenimento in piena efficienza delle autoambulanze.

▪ TECNOLOGICI

Presenza di:

- Funzione di "ricezione" presso la sede dell'organizzazione dotata di linea telefonica al fine di garantire un costante collegamento con la Centrale Operativa.
- Collegamento informatico alla rete internet e la presenza di una linea fax.
- Almeno una doppia via di comunicazione (radio e telefonia) con la Centrale Operativa in ogni autoambulanza integrata al Sistema 118 (MSA/MSI);
- Almeno una via di comunicazione (telefonia) nelle autoambulanze che effettuano trasporto ordinario (MSB).

▪ STRUTTURALI

Presenza di:

- Locali per il soggiorno ed il riposo del personale.
- Servizi igienici e per l'igiene personale.
- Specifico spazio per lo stoccaggio dei presidi e dei materiali di dotazione, nonché frigorifero e armadio dotato di chiusura a chiave per la conservazione dei farmaci, ove previsto il loro utilizzo.
- Apposito spazio per il parcheggio dei mezzi.

▪ AUTO MEDICHE E AUTOAMBLANZE

AUTOMEDICA

L'automedica è un Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) del Sistema Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118 (Decreto Ministero Trasporti 5 novembre 1996 – G.U. n. 268 del 15 novembre 1996) che non prevede il trasporto del paziente, ma che viene utilizzato principalmente per trasportare sul luogo dell'evento personale sanitario con competenze avanzate e la relativa attrezzatura medica.

L'automedica può inoltre fornire coordinamento e supporto avanzato ai mezzi di soccorso di base in caso di situazioni gravi o particolarmente complesse.

Di norma l'automedica è messa a disposizione dalle Aziende Sanitarie salvo diversa programmazione regionale.

AUTOAMBULANZA

Le autoambulanze, di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti 17/12/1987 n. 553 e s.m.i., possono essere di varia tipologia, determinate dalla programmazione locale in base alle esigenze specifiche del territorio ed alle necessità del trasporto e del soccorso. Per esse vanno previste idonee modalità di tenuta e di manutenzione.

Le autoambulanze, ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti 17/12/1987, n. 553, sono così classificate:

Autoambulanza di Tipo A: "Autoambulanza di soccorso" (Mezzo di Soccorso Avanzato/ Mezzo di Soccorso Infermieristico – MSA/MSI) attrezzata per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso;

Autoambulanza di Tipo B: "Autoambulanza di trasporto" (Mezzo di Soccorso di Base - MSB) attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati (cosiddetto trasporto ordinario).

Le apparecchiature elettromedicali e l'impianto elettrico devono essere conformi alle norme tecniche CEI – UNI ed alle Direttive Europee riferite al settore. Si raccomanda che nell'autoambulanza sia presente un sistema che consenta l'erogazione della corrente elettrica in caso di default della batteria (buster).

Per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica dei dispositivi elettromedicali devono essere applicati i requisiti prescritti dal Decreto Legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dal D.M. del 18 maggio 1999 e dalla Direttiva CEE 54/95.

In base al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle autoambulanze vanno perseguiti il *glass free* ed il *latex free*.

Il personale in servizio deve essere provvisto di adeguati DPI e DPC forniti dal datore di lavoro.

Le autoambulanze di tipo A devono avere vano sanitario con almeno 3 posti a sedere (2 in direzione di marcia ed 1 in contro-marcia).

Requisiti generali delle autoambulanze

<u>Autoambulanza Tipo A</u>	<u>Autoambulanza Tipo B</u>
- Essere in perfetto stato di funzionalità e di sicurezza, per la quale cosa si raccomanda, in base al Comunicato del n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. 30/05/1992 n. 126), che la vetustà delle ambulanze impiegate nel SET-118 non superi i 5 anni o 150.000 km.	- Essere in perfetto stato di funzionalità e di sicurezza, per la quale cosa si raccomanda, in base al Comunicato del n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. 30/05/1992 n. 126), che la vetustà non superi i 7 anni o 300.000 km; - Non devono essere riportati scritte o simboli, rispetto a quelli espressamente indicati nel D.M. 553/1987 (Ambulanza diretta o rovesciata e simbolo internazionale di soccorso) e devono essere rispettate le indicazioni di colore indicate nel decreto stesso per una più facile identificazione dei

	mezzi impiegati. E' fatto divieto apporre il logo del 118, altri simboli o scritte che facciano riferimento al sistema sanitario regionale di soccorso, ovvero direttamente alla Regione Umbria.
--	--

Requisiti minimi della dotazione di attrezzature, presidi sanitari e farmaci che devono essere a bordo delle autoambulanze

1. Attrezzature tecniche

<u>Autoambulanza Tipo A</u>	<u>Autoambulanza Tipo B</u>
- n° 3 attacchi coassiali 12 v e almeno 3 prese a 220 volts sotto inverter - barella principale autocaricante con cinghie - barella atraumatica a cucchiaio - caschi - estintori almeno 2 kg almeno 2 - 1 in cabina di guida e 1 nel vano sanitario - faro di ricerca e segnalazione portatile - forbice tipo robin - frigo farmaci - guanti antitaglio - radio veicolare - sedia portantina - telefono cellulare - sistema di teletrasmissione ECG (MSI e MSA) compatibile per la trasmissione a centro HUB dotato di UTIC con Emodinamica	- n° 3 attacchi coassiali 12 v e almeno 3 prese a 220 volts sotto inverter - barella principale autocaricante con cinghie - barella atraumatica a cucchiaio - estintori almeno 2 kg almeno 2 - 1 in cabina di guida e 1 nel vano sanitario - faro di ricerca - guanti antitaglio - sedia portantina - telefono cellulare

2. Presidi sanitari e farmaci

<u>Autoambulanza tipo A</u>	<u>Autoambulanza tipo B</u>
- benda autoretraente - biancheria monouso - contenitore rigido taglienti - contenitore rigido rifiuti sanitari - guanti non sterili - maschere chirurgiche- maschere fp2/FP 3 - cannule di guedel 8 misure - cerotti in rotolo - collari cervicali rigidi con accesso tracheale almeno 3 misure adulto e pediatrico o multimisura - coperta isotermica - corsetto estricatore - dae con piastre adulti e pediatriche	- biancheria monouso - contenitore rigido taglienti - contenitore rigido rifiuti sanitari - guanti non sterili - maschere chirurgiche- maschere fp2/FP 3 - cannule di guedel 8 misure - cerotti in rotolo - collari cervicali rigidi con accesso tracheale almeno 3 misure adulto e pediatrico o multimisura - coperta isotermica - dae con piastre adulti e pediatriche - disinfettante per cute lesa - flussimetri

- disinfettante per cute lesa - flussimetri - garze sterili - guanti monouso - immobilizzatori per arti - materiale per parto - materiale per ustione - maschere O₂ con reservoir e venturi adulto e pediatrico - moduli: rifiuto trattamento - rifiuto ricovero-consenso informato (se non presenti nella scheda intervento) - ossigeno: impianto fisso - ossigeno: set per somministrazione O₂ - maschere e tubo -monouso - pallone autoespansibile con maschere facciali - sacca di soluzione fisiologica per lavaggio ferite - sacchetti per rifiuti - tavola spinale con fissaggi rx trasparente - teli sterili monouso - aghi cannula - aspiratore per secreti portatile a batteria monouso - cannule di aspirazione - catetere vescicale - corrugato/mount - deflussori - dial flow/goggiolatori - fonendoscopio - guanti sterili - kit intubazione - maschere aereosol - sfigomanometro - monitor multiparametrico portatile a batteria con registrazione su carta ecg - defibrillatore – pacing - nibp con placche adulti e bambini - saturimetro - nebulizzatore per aereosol - ossigeno: bombole portatili - riscaldatore fluidi - rubinetti 3 vie - sacchetti raccolta secreti - set glicemia - siringhe varie misure - sondino naso-gastrico - dotazione farmacologica per l'emergenza-urgenza con relativa check-list di cui alle raccomandazioni/linee guida internazionali e alle indicazioni dell'Azienda Sanitaria.	- garze sterili - guanti monouso - immobilizzatori per arti - maschere O₂ con reservoir e venturi adulto e pediatrico - ossigeno: impianto fisso - ossigeno: set per somministrazione O₂ - maschere pallone autoespansibile con maschere facciali - sacca di soluzione fisiologica per lavaggio ferite - sacchetti per rifiuti - tavola spinale con fissaggi rx trasparente - aghi cannula - aspiratore per secreti portatile a batteria monouso - cannule di aspirazione - deflussori - fonendoscopio - guanti sterili - sfigomanometro - ossigeno: bombole portatili - sacchetti raccolta secreti - set glicemia - siringhe varie misure
--	---

Requisiti relativi al personale che deve essere a bordo dei mezzi di soccorso

Il personale operativo a bordo dei mezzi di soccorso e il personale autista devono aver svolto gli specifici percorsi formativi da soccorritore con il conseguimento della relativa attestazione, nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni il 22 maggio 2003 *“Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee Guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza”*” – Repertorio Atti n. 1711 del 22/05/2003.

Il personale autista deve inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli.

Di norma il personale medico ed infermieristico è messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie salvo diversa programmazione regionale.

- Trasporto sanitario in Emergenza-Urgenza/Ambulanza Tipo A:

- un autista
- un infermiere dipendente dell'Azienda Sanitaria che abbia superato il percorso formativo appositamente definito dal Responsabile di Postazione 118 in coordinamento con il Direttore di Centrale Operativa 118
- un medico dipendente dall'Azienda Sanitaria o convenzionato con la stessa, in possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia

- Trasporto Sanitario integrato all'Emergenza-Urgenza/Ambulanza Tipo A:

- un autista
- un soccorritore così come definito nel sopracitato Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003 con almeno 5 anni di servizio nell'attività oggetto del presente Regolamento

- Trasporto Ordinario/Ambulanza Tipo B:

- un soccorritore così come definito nel sopracitato Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003

ALLEGATO B**REQUISITI ULTERIORI SPECIFICI DI ACCREDITAMENTO**

REQUISITI ULTERIORI GENERALI DI ACCREDITAMENTO

Check List Generale di Accreditamento Istituzionale

REQUISITI ULTERIORI SPECIFICI DI ACCREDITAMENTO

Autoambulanze

Ancoraggio dei materiali e delle persone a bordo

In base alla Norma UNI EN 1865 2010 (recepimento Italia 7 ottobre 2010) che definisce *“i requisiti minimi per la progettazione e le prestazioni delle barelle ed attrezzature per il trasporto dei pazienti nelle ambulanze”* e alla Norma UNI EURO 1789 che specifica *“i requisiti per la progettazione, il collaudo, le prestazioni e le dotazioni delle apparecchiature delle ambulanze”* e che fornisce i requisiti generali per i dispositivi medici trasportati nelle autoambulanze ed usati all'interno delle stesse si richiede che le autoambulanze siano certificate dai produttori in merito alle attrezzature tipiche delle autoambulanze stesse e che tutti i materiali, i pazienti ed il personale siano ancorati al mezzo di trasporto. Tutti i dispositivi, non solo le barelle, compresi le cose e le persone, devono sopportare accelerazioni orizzontali – verticali - trasversali pari a 10 G e devono quindi essere adeguatamente fissati per limitare lo spostamento entro 150 mm.

Impianto di erogazione dell'ossigeno

Le autoambulanze devono rispettare la norma UNI EN ISO 7396-1.

Per quanto riguarda l'impianto di erogazione dell'ossigeno deve essere presente apposita segnalazione di esaurimento del gas visibile dal vano sanitario.

Sistemi di ricetrasmisione ed individuazione target per le autoambulanze di Tipo A integrati al Sistema 118

Le autoambulanze di Tipo A integrate al Sistema 118 devono essere dotate di un sistema di rilevazione dello stato del mezzo e di un sistema in grado di supportare l'individuazione del target (ad es. sistema GPS).

Deve essere presente anche un backup cartaceo (stradario dettagliato della zona di competenza e della regione di appartenenza).

Stoccaggio farmaci nelle autoambulanze di Tipo A integrati al Sistema 118

Le autoambulanze di Tipo A integrate al Sistema 118 devono, ove necessario in base alla tipologia di farmaci presenti, essere dotate di un frigorifero a norma e di adeguata capacità per i farmaci termolabili.

Check List

Devono essere predisposte adeguate check list dei materiali, delle attrezzature e degli zaini di soccorso presenti nelle autoambulanze.

Personale

All'interno dell'equipaggio deve essere presente almeno un operatore in possesso della certificazione BLS in corso di validità abilitante all'utilizzo dei DAE e rilasciata da un Ente di formazione accreditato così come definito nella D.G.R. n. 1720 del 22/12/2014.

ALLEGATO C

MODULO DI DOMANDA PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE

RACCOMANDATA R.R./PEC

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale
Servizio Accreditamento, Valutazione di Qualità
e Comunicazione
Via Mario Angeloni, 61 - Palazzo Broletto
06124 PERUGIA

PEC: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Prov. _____ il _____ residente a _____ Prov. _____
Via _____ C.F. _____
nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto _____
_____ ubicato in _____ Prov. _____
Via _____ P.IVA n° _____
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____
recapito telefonico _____ rivolge istanza al fine del rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di _____

Si allega quanto segue:

- 1) Copia dello Statuto societario e dell'atto costitutivo;
- 2) Autocertificazione che attesti l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o appartenenza al Comitato regionale della Croce Rossa Italiana ovvero alla Camera di Commercio;
- 3) Certificato rilasciato dall'Azienda USL territorialmente competente ai sensi del Regolamento regionale n. ... del ... attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi generali e specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria (Allegato 1 R.R. ... del);
- 4) N. 1 marca da bollo di € 16,00 da applicare nella presente istanza.

Data _____

Firma legale rappresentante/titolare _____

ALLEGATO D

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

Marca da bollo
Euro 16,00

Al Dirigente del Servizio Accreditamento,
Valutazione di Qualità e Comunicazione
Direzione Regionale Salute e Coesione sociale
Regione Umbria
Via Angeloni, 61
06124 Perugia

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Prov. di _____ il _____

Residente a _____ Via _____ n. _____

Codice Fiscale: _____ Telefono n. _____

In qualità di: ☐ titolare ☐ legale rappresentante di:

- _____
- ☐ Associazione di volontariato
 - ☐ Croce Rossa Italiana
 - ☐ Istituzione/organismo a scopo non lucrativo
 - ☐ Altro _____

Partita IVA _____ con Sede in _____

Via _____ n. _____

Chiede il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale per il soggetto:

Denominato _____

con Autorizzazione all'Esercizio n. _____ del _____

che eroga prestazioni di _____

Sito nel Comune di _____

Via / P.zza _____ n. _____

Si allega:

- autocertificazione concernente la conformità al possesso dei requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO costituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Responsabile della struttura organizzativa;
- check list di autovalutazione;
- fotocopia di un documento di identità;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, il sottoscritto

DICHIARA:

- che il soggetto _____ è in possesso dei requisiti minimi di autorizzazione e di quelli ulteriori di accreditamento ai sensi del regolamento regionale n. ... del ...

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data: _____

Firma del Titolare o Legale rappresentante:
